CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato

Seduta del 12 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 215 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ha abrogato la normativa precedentemente esistente in fatto di orari e turni di servizio del personale delle ferrovie dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, 2 aprile 1960, n. 433, sono state pertanto stabilite, come previsto dall'articolo 34 della stessa legge n. 425 del 1958, nuove norme in materia, le quali hanno comportato per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un notevole maggiore impegno di personale, connesso con la riduzione da 48 a 46 ore settimanali dell'orario seguito dal personale che precedentemente effettuava turni di 48 ore settimanali, con la riduzione a 48 ore settimanali dell'orario di servizio del personale che precedentemente effettuava turni superiori alle 48 ore. Inoltre, le nuove norme sui turni di servizio del personale di condotta e di scorta treni hanno prescritto per l'Azienda il rispetto di vincoli nella utilizzazione di detto personale che hanno ingenerato notevoli incrementi nel fabbisogno occorrente per lo svolgimento del servizio.

L'Azienda deve quindi ora dotarsi degli effettivi di personale necessari per dare concreta attuazione alle suddette norme e poiché i reclutamenti, in base alla vigente legislazione, non sono possibili che attraverso l'espletamento di pubblici concorsi che possono essere banditi solo in quanto esistano le corrispondenti vacanze organiche, appare indispensabile procedere con la massima sollecitudine alla integrazione delle piante vigenti con quei contingenti di posti che sono indispensabili per fronteggiare le esigenze scaturite dalle norme di cui sopra.

Detti contingenti sono stati valutati attraverso una accurata analisi delle esigenze delle singole categorie del personale addetto all'esercizio, nonché in base alla nuova impostazione dei turni di servizio vincolati al vigente orario dei treni.

I contingenti di posti necessari, determinati secondo quanto detto al precedente capoverso risulterebbero di circa 10.000 unità, ripartite fra le varie categorie e qualifiche del personale dell'esercizio.

Considerata peraltro l'urgenza di poter disporre in un primo tempo del solo personale necessario per attuare la normativa sui nuovi orari di lavoro per le categorie di personale più essenziali per le necessità dell'esercizio,

soprattutto nelle qualifiche iniziali nelle quali deve procedersi ai reclutamenti, vista la necessità di contenere l'onere entro i più ristretti limiti possibili, considerato che di fatto l'Azienda per dotarsi del personale deve provvedere mediante concorsi che richiederanno un sensibile lasso di tempo e quindi comporteranno un'assunzione graduata nel tempo stesso del personale occorrente, si è reso possibile ridurre per ora i posti necessari nell'attuale contingenza a sole 5.484 unità.

Inoltre, per poter addivenire il più rapidamente possibile allo effettivo reclutamento del personale necessario si è previsto, con l'articolo 2 della proposta in esame, di autorizzare l'Azienda, in deroga alle dispoiszioni limitative vigenti, a reclutare personale idoneo oltre i vincitori in concorsi già espletati o in corso di svolgimento: a ciò provvederà il Ministro con propri decreti in relazione alle necessità, e, ovviamente, nell'ambito dei posti disponibili rispetto alle piante organiche.

Per il corrente esercizio 1960-61 l'onere sarà di lire 1.500 milioni. L'Amministrazione ferroviaria, infatti, può procedere ad assunzioni di personale solo per pubblico concorso: ed il quantitativo di dipendenti che sarà possibile assumere in base ai concorsi espletati o in via di espletamento sarà notevolmente inferiore al contingente previsto.

Al suddetto onere si farà fronte con una corrispondente riduzione al capitolo n. 15 della spesa dello stato di previsione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In dipendenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in materia di orari e turni di servizio del personale ferroviario, le tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, stabilite con decreto del Ministro dei trasporti 2 febbraio 1960, n. 4206 – emanato in base all'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202 – sono integrate dei contingenti di posti nelle singole carriere del personale dell'esercizio, come indicato nell'unita tabella.

ART. 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro dei trasporti di provvedere alla copertura dei posti d'organico che verranno a risultare vacanti cumulando i quantitativi di posti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo precedente e quelli sanciti dalla presente legge, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei all'ultimo concorso bandito per ciascuna carriera.

Tale facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro dei trasporti, i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi anche la data di assunzione.

ART. 3.

Le situazioni di soprannumero eventualmente esistenti in talune qualifiche non iniziali delle singole carriere rimangono regolate secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202.

ART. 4.

Ai maggiori oneri per lire 1.500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio 1960-61, sarà fatto fronte con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo di spesa n. 15 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio medesimo.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

ALLEGATO.

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI POSTI ALLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coefficiente	QUALIFICHE	Quantità
234	Capo stazione	235
234	Capi gestione	115
234	Interpreti	10
185	Assistenti delle stazioni	300
190	Conduttori	1.322
180	Frenatori	307
241	Macchinisti di 1ª classe	650
226	Macchinisti	
207	Macchinisti T. M.	60
197	Aiuto macchinisti	630
184	Aiuto macchinisti T. M.	60
173	Operai qualificati	600
170	Operai dell'armamento	150
164	Cantonieri	200
402	Comandanti di 1ª classe	1
402	Direttori di macchina di 1ª classe	1
357	Comandanti	4
357	Direttori di macchina	4
260	Ufficiali navali	6
260	Ufficiali macchinisti	9
234	Primi nostromi	1
219	Secondi nostromi	5
197	Carpentieri di 1ª classe	1
184	Carpentieri	2
184	Marinai scelti	21
180	Marinai	51
234	Capi motoristi	4
234	Capi elettricisti	4
219	Motoristi di 1ª classe	5
219	Elettricisti di 1ª classe	2
197	Motoristi	25
197	Elettricisti	3
163	Carbonai	16
164	Manovali	680
	Totale	5.484